

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 314|16 Sospensione della patria potestà. (Abrogato)

[Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori .
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore .]